

**COSTANTINO A MILANO NEL 313: DIMENSIONE  
PUBBLICA DELLA RELIGIONE E PLURALISMO  
DELLE OPZIONI RELIGIOSE**

Cesare ALZATI

*Università Cattolica del Sacro Cuore*

**Abstract:** In the year 2013 a number of initiatives have held to celebrate the seventeenth centenary of the *Edict of Milan*. In fact, a rigorous source criticism fails to dispel doubts about the very existence of such a document. However, the revisitation of the events that occurred within the Roman Empire between the first and fourth decades of the fourth century has led historians to deal with institutional issues of great relevance, also to our days: namely, the question around the foundations of justice and the problem of the public dimension of religion. It must be emphasized that the reception of Christianity as *religio licita* in the context of the Empire did not reflect instances of Christian origin, but was established in compliance with the roman principle of the *Pax Deorum*: in Constantine (as in his father Constantius) connected to a solar henotheism, aiming to reproduce in the institutional and social life of the oecumene the harmony of the cosmic order. Moreover, the integration of the Church structures in the Empire institutional system, made by Constantine, determined over time phenomena of mutual influences, well expressed by political confessionalism of the middle ages and modern times. If in Europe, in order to get over that confessionnalization, religious dimension was excluded from the social and political life, in the English colonies of the New World, became independent, at the end of the eighteenth century the same concern was achieved through the First Amendment which, rejecting any confessionalism, has bestowed an effective recognition to the public dimension of religion in its unavoidable pluralism: reposition of the ancient Constantinian respect for the religious pluralism, but without the ambiguous implications of the corporate integration of the *ecclesia in republica, id est in imperio Romano* (Optatus Milevitanus).

**Keywords:** Constantine, Edict of Milan. Christianity, Roman Empire.

**Abstract:** Nell'anno 2013 numerose iniziative hanno inteso celebrare il XVII Centenario dell'Editto di Milano. In realtà, una rigorosa critica delle

fonti non riesce a dissolvere i dubbi in merito alla stessa esistenza di tale documento. Tuttavia la rinnovata riflessione storiografica sulle vicende sviluppatesi in ambito romano tra il primo e il quarto decennio del IV secolo ci ha imposto il confronto con problemi più che mai attuali per la vita politica delle società contemporanee: segnatamente il quesito intorno ai fondamenti della giustizia e la questione del riconoscimento pubblico tributato alla dimensione religiosa. Deve essere rimarcato come la recezione del Cristianesimo quale *religio licita* nel contesto dell'Impero non sia stata la risposta a istanze di matrice cristiana, ma si sia stabilita come riflesso del principio romano della *pax Deorum*: in Costantino (come nel padre Costanzo) legandosi a un enoteismo solare, preoccupato di riprodurre nella vita istituzionale e sociale dell'ecumene l'ordine armonico del cosmo. Peraltro, l'integrazione delle strutture della Chiesa cristiana negli ordinamenti imperiali, realizzata da Costantino, determinò col tempo fenomeni di reciproco condizionamento ben espressi dal confessionalismo politico d'età medioevale e moderna. Se in Europa il superamento di tale confessionalizzazione si è tradotto nella emarginazione della dimensione religiosa dalla vita politica e sociale, nelle colonie inglesi del Nuovo Mondo, divenute indipendenti, la medesima preoccupazione si è tradotta alla fine del XVIII secolo nel I Emendamento che, proprio attraverso il rifiuto di qualsiasi confessionalismo di Stato, ha tributato un fattivo riconoscimento alla dimensione pubblica del fatto religioso e al suo ineludibile pluralismo: riproposizione dell'antico riconoscimento costantiniano, ma senza il peso dell'unità ordinamentale costantiniana.

Parole chiave: Costantino, Editto di Milano, Cristianesimo, Impero romano.

Credo necessario avviare questa breve nota sull'Anno Costantiniano, celebrato nel corso del 2013, con alcune osservazioni in merito ai fondamenti storici del Centenario, attorno al quale questo stesso Anno risulta costruito<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Sulla personalità di Costantino l'interesse storiografico è tornato in questi ultimi decenni con particolare intensità, come ben mostrano anche le iniziative, che saranno ricordate qui di seguito a modo d'esempio. Già nel 1998 a York si era inteso celebrare il figlio di Costanzo I ed Elena, che nella città era stato proclamato augusto nel 306 e che "established the religious foundations of Western Christendom", elevando a lui nei pressi dello York Minster (la cattedrale metropolitana di S. Pietro) un'imponente statua, opera di Philip Jackson, inaugurata dall'allora arcivescovo emerito di Canterbury (e già Arcivescovo di York), Lord Donald Coggan. Nel 2006 (XVII Centenario della ricordata proclamazione), oltre al convegno *Constantine and the Late Roman World (July 17-20)*, si ebbe la mostra: *Constantine the Great, York's Roman Emperor*, cur. E. HARTLEY - J. HAWKES - M. HENIG - F. MEE, York Museum Trust, York 2006. Quale immediata preparazione a quel medesimo Centenario vi era stato nel 2005 a Treviri (10-15 Ottobre 2005) il convegno *Konstantin der Grosse*, da cui scaturì il volume *Konstantin der Grosse. Geschichte - Archäologie - Rezeption*, apparso nell'anno centenario 2006 per iniziativa del Rheinisches Landesmuseum, Trier (Schriftenreihe

des Rheinischen Landesmuseums, XXXII). Nello stesso anno 2006 fu dedicato a Costantino un ulteriore convegno a Monaco di Baviera, poi tradottosi nel volume *Konstantin der Grosse: Kaiser einer Epochenwende*, cur. F. SCHULLER - H. WOLFF, Fink, Lindberg 2007. In ambito italiano si sono segnalate le iniziative convegnistiche promosse con altri colleghi da Giorgio Bonamente dell'Università di Perugia: *Costantino il Grande: dall'antichità all'umanesimo. Colloquio sul Cristianesimo nel mondo antico*. Macerata, 18-20 dicembre 1990, cur. G. BONAMENTE - F. FUSCO, 2 voll., Università degli Studi di Macerata, Macerata 1992-1993; *Costantino il Grande nell'età bizantina. Atti del Convegno internazionale di studio*. Ravenna, 5-8 aprile 2001, cur. G. BONAMENTE - A. CARILE, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2003; *Costantino il Grande tra medioevo ed età moderna. Atti del Convegno*. Trento 2004, cur. G. BONAMENTE - G. CRACCO - K. ROSEN, Il Mulino, Bologna 2008 (Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico, LXXV); *Costantino prima e dopo Costantino / Constantine before and after Constantine. Atti della Conferenza*. Perugia 2011, cur. G. BONAMENTE - N. LENSKI - R. LIZZI TESTA, Edipuglia, Bari 2013. Sempre nel contesto italiano e con particolare riferimento agli aspetti religiosi della personalità di Costantino, merita segnalare il volume di A. MARCONI, *Pagano e cristiano. Vita e mito di Costantino*, Laterza, Roma-Bari 2002. A questa complessa tematica è stato espressamente dedicato anche il convegno svoltosi tra Barcellona e Tarragona nei giorni 20-24 Marzo 2012: *Constantinus. ¿el primer emperador cristiano? Religión y política en el siglo IV*. Con riferimento al biennio 2012-2013 segnato dal ricordo degli *adventus* di Costantino a Roma nel 312 (dopo la vittoria al Ponte Milvio) e a Milano nel 313 (unitamente a Licinio e con il relativo accordo sulla politica religiosa), la St. John University di York la promosse le *Ebor Lectures* 2012-2013, interamente dedicate a temi costantiniani. Segnatamente nel 2012 si ebbero il convegno *Costantino il Grande: alle radici dell'Europa*, promosso dalla Pontificia Commissione di Scienze Storiche a Roma, nei giorni 18-21 Aprile 2012; cui seguì nei giorni 27-28 dello stesso mese a Sofia un'analoga iniziativa scientifica dedicata a *The Edict of Serdica (A.D. 311). Concepts and Realizations of the Idea of Religious Toleration*, nonché il 3 Novembre al British Museum la giornata di studio su *A. D. 312: Constantine's Victory at the Battle of the Milvian Bridge*. A cavallo tra gli anni 2012-2013 è stata promossa a Milano, cura di P. BISCOTTINI e G. SENA CHIESA, la mostra *L'editto di Milano e il tempo della tolleranza: Costantino 313 d. C. (Milano, Palazzo Reale, 25 ottobre 2012 - 17 marzo 2013)* [Catalogo della mostra, cur. G. SENA CHIESA, Mondadori-Electa, Milano 2012]; la mostra è stata successivamente ripresa, con integrazioni a cura di M. R. BARBERA, dal 27 marzo al 15 settembre 2013, a Roma presso il Colosseo e la Curia Iulia [Catalogo: *Costantino 313 d. C. Catalogo della mostra (Roma, 11 aprile - 15 settembre 2013). Edizione italiana e inglese*, Mondadori-Electa, Milano 2013]. Sempre a Milano, su iniziativa di Biblioteca Ambrosiana, Università degli Studi e Università Cattolica del Sacro Cuore, si è svolto nei giorni 8-11 Maggio 2013 il convegno *Costantino a Milano. L'Editto e la sua storia (313-2013)*; a esso seguirono nella Serba Niš (Naissus), il convegno promosso nei giorni 17-18 Maggio dalla Facoltà di Giurisprudenza della locale Università (*1700 Years of the Edict of Milan*) e, nei giorni 31 Maggio - 2 Giugno, per iniziativa del Centre for Church Studies, il convegno *St. Emperor Constantine and Christianity*. Segnatamente con riferimento al culto di san Costantino, nei giorni 4-6 Luglio, si è tenuto presso l'Università di Sassari il IX Seminario internazionale *Il culto di san Costantino imperatore tra Oriente e Occidente*; mentre ai riflessi dell'opera di Costantino nella vita rituale delle Chiese cristiane è stato dedicato il volume: *Espressioni culturali tra Costantino e Gerusalemme*, fascicolo 2, dell'anno 100 (2013), di "Rivista Liturgica". Nei giorni 15 e 16 Maggio 2013 Milano ha accolto, pellegrino nel ricordo di Costantino, il patriarca ecumenico Bartolomeo; in quell'occasione fu a lui presentata quella che ritengo sia l'opera scientifica più significativa apparsa nel corso dell'Anno Costantiniano: la colossale pubblicazione in tre volumi, curata da A. MELLONI, promossa dall'Istituto per la Enciclopedia Italiana di Roma, *Costantino I. Enciclopedia Costantiniana sulla figura e l'immagine dell'imperatore del cosiddetto Editto di Milano. 313-2013*.

Noi sappiamo che nell’Inverno del 313, tra la fine di Gennaio e gli inizi di Marzo<sup>2</sup>, Costantino e Licinio (due dei tre augusti allora al vertice dell’Impero) s’incontrarono a Milano per consolidare i reciproci legami (a tale scopo la sorella di Costantino, Costanza, fu data in moglie a Licinio).

Le nostre fonti al riguardo sono il *De mortibus persecutorum* di Lattanzio<sup>3</sup> e l’*Historia Ecclesiastica* di Eusebio di Cesarea<sup>4</sup>.

Nel contesto dell’unità stabilitasi in quell’incontro, e al fine di provvedere efficacemente ai bisogni della *Res publica*, i due augusti –secondo quanto riferisce nel Giugno successivo Licinio– vollero definire anzitutto ciò che riguardava il rispetto dovuto alla divinità (*ordinanda esse credidimus, quibus diuinitatis reuerentia continebatur*)<sup>5</sup>.

Licinio, dopo aver sconfitto il 30 Aprile di quello stesso anno Massimino Daia (il terzo augusto), in data 13 Giugno, a nome di Costantino e suo, formulò e trasmise dalla residenza imperiale di Nicomedia una direttiva al governatore della Bitinia, con cui diede concreta attuazione, anche nelle provincie orientali, alle decisioni che a Milano erano state assunte<sup>6</sup> (Eusebio ci offre la traduzione greca di un’analogia comunicazione inviata, presumibilmente, al governatore della Palestina)<sup>7</sup>.

Che nel documento emesso da Licinio debbano riconoscersi disposizioni indirizzate a un’autorità locale è chiaramente indicato dal fatto che la missiva non viene stabilendo una nuova norma, ma si limita a richiamare gli accordi intervenuti tra gli augusti e a trasmettere, al fine della loro applicazione, concrete direttive al magistrato destinatario (*scire dicationem Tuam conuēnit ...*)<sup>8</sup>.

Nella forma originale latina, in riferimento alle decisioni imperiali precedentemente assunte il documento non parla in alcun modo di un *edictum* o di una *constitutio*, promulgati dai due augusti a Milano, ma segnala il concorde giudizio, che nel loro incontro gli stessi augusti espressero in merito alla situazione (*quae uidebamus pluribus hominibus profutura*), e la loro piena consonanza sui conseguenti necessari provvedimenti (*quae ... ordinanda esse*).

Alla luce di tali dati sembra, dunque, di poter dire che a Milano fu sicuramente concordata una linea comune di politica religiosa, mentre non dispo-

<sup>2</sup> LACTANTIUS, *De mortibus persecutorum*, Commentaire de J. MOREAU, Éd. du Cerf, Paris 1954 (Sources Chrétiennes [= SCh], XXXIX, 2), p. 446.

<sup>3</sup> LACTANTIUS, *De mortibus persecutorum*, ed. J. MOREAU, Éd. du Cerf, Paris 1954 (SCh, XXXIX, 1).

<sup>4</sup> EUSEBIUS, *Historia Ecclesiastica*, ed. E. SCHWARTZ, cur. F. WINKELMANN, Akademie Verlag, Berlin 1999<sup>2</sup> (1903<sup>1</sup>) (Die griechischen christlichen Schriftsteller [= GCS], n. F., VI).

<sup>5</sup> LACTANTIUS, *De mortibus persecutorum*, XLVIII, 2, SCh, XXXIX, 1, p. 132; EUSEBIUS, *Historia Ecclesiastica*, X, V, 4, GCS, n. F., VI, 2, p. 884.

<sup>6</sup> LACTANTIUS, *De mortibus persecutorum*, XLVIII, 2-12, SCh, XXXIX, 1, pp. 132-135.

<sup>7</sup> EUSEBIUS, *Historia Ecclesiastica*, X, V, 2-14, GCS, n. F., VI, 2, pp. 883-887.

<sup>8</sup> LACTANTIUS, *De mortibus persecutorum*, XLVIII, 4, SCh, XXXIX, 1, p. 132.

niamo di indizi probanti per affermare che tale convergenza si sia tradotta in un concreto atto legislativo, ossia in un *Editto di Milano* (eventualità che, comunque, non può ritenersi tassativamente esclusa). Di fatto, sia Lattanzio, il quale operò alla corte di Costantino, sia Eusebio, egli pure strettamente legati a Costantino dopo l'insediamento di quest'ultimo in Oriente nel 324, riportano entrambi esclusivamente disposizioni emesse dalla cancelleria di Licinio a Nicomedia.

Ma oltre a non esservi, nell'originale latino di Lattanzio, alcuna menzione di un editto promulgato a Milano, non vi si trova neppure traccia riguardo a direttive emesse dai due augusti mentre si trovavano in tale città (sicché anche parlare di "Rescritto di Milano" non risulta legittimo).

Nella *Enciclopedia Costantiniana* a cura di Alberto Melloni, promossa dall'Istituto per l'Enciclopedia Italiana, Paolo Siniscalco ha svolto un'ampia rassegna storiografica, nella quale è venuto ricostruendo la vicenda di tale idea di *Editto di Milano*<sup>9</sup>, cominciando dalla sua prima fortunata formulazione negli *Annales Ecclesiastici* di Cesare Baronio, per giungere all'autorevole dissenso espresso nel 1891 da Otto Seeck<sup>10</sup>, dissenso estremizzato oltre misura dall'editore di Lattanzio Joseph Moreau<sup>11</sup>, e riproposto ultimamente anche nel saggio di Arnaldo Marcone all'interno del *Catalogo* della Mostra svoltasi tra il 2012 e il 2013 primariamente a Milano e successivamente a Roma. Il fatto che quest'ultimo contributo di Marcone sia stato posto sotto il titolo programmatico (evidentemente formulato dai curatori) *L'editto di Milano: dalle persecuzioni alla tolleranza*, e si collochi in un Catalogo a sua volta intitolato *L'Editto di Milano e il tempo della tolleranza. Costantino 313 d. C.*<sup>12</sup> evidenzia quanto la tradizione storiografica generatasi col Baronio si sia profondamente radicata nell'immaginario collettivo.

Nel convegno milanese tenutosi agli inizi di Maggio del 2013<sup>13</sup>, Noel Lenski, con una brillante relazione su *Il valore dell'Editto di Milano*, rifacendosi alle considerazioni di John Matthews in merito ai processi di trasmissio-

<sup>9</sup> P. SINISCALCO, *L'Editto di Milano. Origine e sviluppo di un dibattito*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana sulla figura e l'immagine dell'imperatore del cosiddetto editto di Milano. 313-2013*, cur. A. MELLONI et Alii, III, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2013, pp. 543-556.

<sup>10</sup> O. SEECK, *Das sogenannte Edikt von Mailand*, "Zeitschrift für Kirchengeschichte", XII (1891), pp. 381-386.

<sup>11</sup> LACTANTIUS, *De mortibus persecutorum*, Commentaire de MOREAU, Sch, XXXIX, 2, pp. 450 ss.

<sup>12</sup> A. MARCONE, *L'editto di Milano: dalle persecuzioni alla tolleranza*, in *L'editto di Milano e il tempo della tolleranza: Costantino 313 d. C. (Milano, Palazzo Reale, 25 ottobre 2012 - 17 marzo 2013). Catalogo della mostra*, cur. G. SENA CHIESA, Mondadori-Electa, Milano 2012 (già cit. nota 1); si veda in particolare p. 47a.

<sup>13</sup> Cfr. nota 1.

ne della legislazione imperiale<sup>14</sup>, ha limpidamente mostrato con esempi concreti la trasformazione anche formale, cui le disposizioni legislative venivano sottoposte sia nella comunicazione alle magistrature locali, sia nella divulgazione al popolo. Se Otto Seeck, con esclusivo riferimento al dato testuale a noi pervenuto, aveva escluso che si potesse parlare di editto e che si potesse legarne la promulgazione a Milano, agli occhi di Noel Lenski proprio quanto elaborato nella Cancelleria di Licinio a Nicomedia postula l'esistenza di un editto formulato a Milano e da Licinio comunicato ai governatori locali tramite proprie lettere. Va peraltro osservato come le considerazioni del Lenski, quantunque abbiano efficacemente inficiato ogni drastica esclusione della possibilità che i documenti di Licinio derivino da un precedente editto, non giungano a rendere tale possibilità una cogente realtà: quanto elaborato dalla Cancelleria di Nicomedia potrebbe essere la traduzione operativa non di una disposizione legislativa, ma di un accordo stretto a Milano su un comune orientamento di governo. E lo ha ben segnalato Bernard Stolte nella sua successiva relazione dal titolo *Due lingue del diritto? Osservazioni sul vocabolario dell'Editto di Milano*, in cui ha ribadito la propria convinzione che non sia possibile omettere l'uso delle virgolette parlando di "Editto di Milano". Ossia: se con riferimento ai testi non è fondatamente lecito escludere che sia esistito un editto, da quei medesimi testi non si può neppure dedurre che un editto vi sia effettivamente stato.

Quanto si è osservato vuol dire che le celebrazioni dell'Anno Costantiniano non abbiano avuto ragion d'essere? Nient'affatto.

Indipendentemente dall'emissione a Milano di un editto imperiale, cui si vorrebbe legare l'instaurazione della libertà religiosa per i cristiani nell'Impero, l'Anno Costantiniano ha permesso di allargare l'orizzonte della nostra riflessione ed abbracciare questioni che stanno al fondo del nostro vivere civile e che ai nostri giorni continuano a rivestire straordinaria attualità.

Considerare l'incontro tra i due augusti a Milano nel 313 e quanto riferito dalle successive missive di Licinio in merito ai termini del loro accordo ci pone in effetti a contatto con l'ordinamento istituzionale romano, con i suoi fondamenti ideali, con i suoi principi giuridici.

E attraverso questa via siamo condotti a confrontarci con la più generale questione –ineludibile per ogni società– di cosa sia la giustizia, di quale sia la sua fonte ultima, di come si rapporti a essa il diritto positivo.

Si tratta di quesiti per nulla oziosi. E lo si è ben constatato al termine della II Guerra Mondiale quando, di fronte alla sconvolgente realtà dei campi di sterminio, si è avvertita l'esigenza di esprimere un giudizio, che si ispirasse a

<sup>14</sup> J. F. METTHEWS, *Laying Down the Law. A Study of the Theodosian Code*, Yale University Press, New Haven - London 2000.

una giustizia intesa quale principio che precede la legislazione degli Stati, la trascende e costituisce criterio per una sua valutazione.

La riflessione ellenistica al riguardo nel I secolo a. C. (non senza influenze del patrimonio religioso ebraico, come ben ha mostrato recentemente la scuola di filosofia antica di Pisa con riferimento ai trattati neo pitagorici sulla regalità)<sup>15</sup> era venuta configurando la giustizia quale riflesso a livello umano dell'ordine armonico immesso dalla divinità nel cosmo. In conformità a tale armonia celeste (per cui ciascun elemento è irriducibilmente se stesso, ma si muove spontaneamente in sintonia con tutti gli altri) deve –per Diotogene– configurarsi anche la città terrena, che trova il proprio principio armonizzante nella giustizia, di cui la legge è tenuta ad essere l'espressione positiva<sup>16</sup>. In tale contesto sempre Diotogene, formulò la dottrina del monarca quale νόμος ἔμψυχος, ossia legge animata, in quanto figura perfettamente modellata dalla legge e a essa conforme<sup>17</sup>. Quell'espressione sarebbe stata fatta propria poco dopo, ormai in contesto imperiale romano, dall'ebreo Filone<sup>18</sup>.

In anni assai prossimi a quest'ultimo vediamo la cristiana *Epistola ai Romani* insistere fortemente sul nesso costitutivo sussistente tra giustizia e autorità, presentando la seconda (ossia l'autorità) come voluta da Dio quale ministra della prima<sup>19</sup>. Non è dunque casuale il fatto che gli *Atti degli Apostoli* presentino Saulo di Tarso appellarsi (contro l'arbitrio del Sinedrio gerosolimitano) alla giustizia dell'imperatore<sup>20</sup>, ed è perfettamente coerente con tali premesse l'episodio verificatosi nel 272 ad Antiochia, quando i vescovi cristiani della regione rimisero al giudizio dell'imperatore (pagano) Aureliano

<sup>15</sup> Ed. L. DELATTE, *Les Traités de la Royauté d'Echphante, Diotogène et Sthénidas*, Faculté de Philosophie et Lettres, Liège - Librairie E. Droz, Liège-Paris 1942; cfr. A. SQUILLONI, *Il concetto di 'Regno' nel pensiero dello Ps. Ecfanto. Le fonti e i trattati Peri Basileías*, Olschki, Firenze 1991 (Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La Colombaria". Studi, 111). Per la datazione al I secolo a. C.: I. ANDORLINI - R. LUISELLI, *Una ripresa di Diotogene Pitagorico, Sulla regalità, in PBingen 3 (encomio per Augusto?)*, "Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik", 136 (2001) 155-166; F. CALABI, *God's Acting, Man's Acting. Tradition and Philosophy in Philo of Alexandria*, Brill, Leiden 2008, pp. 185-215; B. CENTRONE, *The Pseudo-Pythagorean Treatises*, di prossima pubblicazione in *The History of Pythagoreanism*, cur. C. HUFFMAN, per i tipi di Cambridge University Press.

<sup>16</sup> DIOTOGENES, Fr. VII, 61 (265, 1), ed. DELATTE, *Les Traités de la Royauté*, p. 39.

<sup>17</sup> DIOTOGENES, Fr. VII, 61 (263, 14), ed. DELATTE, *Les Traités de la Royauté*, p. 37.

<sup>18</sup> PHILO Alexandrinus, *De Vita Mosis*, II, 4, edd. R. ARNALDEZ - C. MONDÉSERT - J. POUILLOUX - P. SAVINEL. Éd. du Cerf, Paris 1967 (Les oeuvres de Philon d'Alexandrie, XXII), p. 194; cfr. più tardi in ambito cristiano: CLEMENS Alexandrinus, *Stromata*, I, XXVI, 167, post O. STÄHLIN et L. FRÜCHTEL, ed. U. TREU, Akademie Verlag, Berlin, 1985 (GCS, XV bis), p. 104. 24.

<sup>19</sup> Rom 13, 1-7, in *Novum Testamentum Graece*, post E. NESTLE - E. NESTLE, et B. ALAND - K. ALAND - J. KARAVIDOPoulos - C. M. MARTINI - B. M. METZGER, cur. H. STRUTWOLF, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012<sup>28</sup>, pp. 507-508.

<sup>20</sup> Ac 25, 10-12, *Ibid.*, pp. 468-469.

la definizione del contenzioso che li opponeva al loro collega, il vescovo locale Paolo Samosateno, con riferimento al possesso degli edifici dove il vescovo risiedeva e dove la comunità cristiana celebrava il suo culto<sup>21</sup>.

Questa diffusa percezione dell'istituzione imperiale romana quale ordinamento di giustizia e la garanzia che le leggi da tale istituzione promulgate fossero conformi a ciò che è giusto (aspetto fondamentale dell'*imperium populi Romani*) agli occhi dell'antica Roma trovava il proprio fondamento nella sussistenza, preservata con scrupolosa cura, della *pax Deorum*, ossia nel permanere di un corretto rapporto tra la *Res publica* e la realtà trascendente del divino, che della giustizia è la fonte<sup>22</sup>.

E proprio la preoccupazione per la *pax Deorum* sta all'origine della concessione della libertà di culto ai cristiani, che –già dato di fatto in Occidente dal 305– fu elargita con riferimento all'Oriente non da Costantino, ma dall'imperatore pagano Galerio, nel 311<sup>23</sup>.

Le ragioni che ispirarono la sua decisione sono esplicitamente enunciate nel testo del relativo *edictum*, formulato a Serdica e promulgato a Nicomedia il 30 Aprile di quell'anno:

*“Nos quidem uolueramus antehac iuxta leges ueteres et publicam disciplinam Romanorum cuncta corrigere atque id prouidere, ut etiam christiani, qui parentum suorum reliquerant sectam, ad bonas mentes redire ... Atque cum plurimi in proposito perseuerarent ac uideremus nec Diis eosdem cultum ac religionem debitam exhibere nec christianorum Deum obseruare, ... promptissimam in his quoque indulgentiam nostram credidimus porrigendam, ut denuo sint christiani et conuenticula sua componant, ita ut ne quid contra disciplinam agant... Debebunt Deum suum orare pro salute nostra et Rei publicae ac sua, ut undique uersum Res publica perstet incolumis et securi uiuere in sedibus suis possint”<sup>24</sup>.*

Dunque: l'*edictum*, come tale espressamente indicato<sup>25</sup>, fu promulgato da Galerio in forza dell'ossequio dovuto a ciò che è divino, ossequio cui era riconosciuto un primato rispetto agli stessi convincimenti dell'imperatore, che a esso prontamente si subordinavano.

<sup>21</sup> EUSEBIUS, *Historia Ecclesiastica*, VII, XXX, 19, GCS, n. F., VI, 2, p. 714.

<sup>22</sup> Cfr. F. SINI, *Diritto e Pax Deorum in Roma antica*, “Diritto @ Storia”, nuova serie <<http://www.dirittoestoria.it>> [ISSN: 1825-0300], n° 5, 2006 <<http://www.dirittoestoria.it/5/Memorie/Sini-Diritto-pax-deorum.htm>>.

<sup>23</sup> Sull'incidenza peraltro limitata di tali disposizioni: J. SZIDAT, *Il 311: l'editto di Serdica, in Costantino I. Enciclopedia costantiniana* (cit. alla nota 9), I, pp. 153-166.

<sup>24</sup> LACTANTIUS, *De mortibus persecutorum*, XXXIV: 1, 4, 5, Sch, XXXIX, 1, pp. 117, 118; cfr. EUSEBIUS, *Historia Ecclesiastica*, VIII: 6, 9, 10, GCS, n. F., VI, 2, pp. 792, 794.

<sup>25</sup> LACTANTIUS, *De mortibus persecutorum*, XXXV, 1, Sch, XXXIX, 1, p. 118.

Questo ci sta a indicare che il principio della tolleranza religiosa non fu un'idea elaborata da parte cristiana quale strumento di autotutela, ma scaturì direttamente da quella *pax Deorum*, che la Roma pagana riteneva fondamento primo del proprio vivere civile<sup>26</sup>.

Troviamo in tutto ciò un'eloquente dimostrazione di quale rilievo tale *pax Deorum* assumesse per la coscienza istituzionale romana e quali implicazioni comportasse per la stessa prassi politica e per la connessa attività legislativa.

L'editto di Galerio era rivolto soprattutto all'Oriente: là, a Nicomedia, aveva posto la sua sede il promotore primo della persecuzione, Diocleziano; là nel 305 gli era succeduto lo stesso Galerio; e là operava –con sentimenti analogamente anticristiani– Massimino Daia, nel 310 acclamato augusto dalle proprie truppe. Diverso era il quadro offerto dall'Occidente, dove la presenza cristiana era assai meno consistente e dove, con Costanzo I<sup>27</sup> e –dopo il 306– con Costantino nell'area della *Praefectura Galliarum*<sup>28</sup>, ma altresì con Massenzio a Roma<sup>29</sup>, per le Chiese non vi erano stati più problemi.

La consapevolezza del valore imprescindibile della *pax Deorum* soggiace anche all'esperienza decisiva vissuta da Costantino nel 312 a Saxa Rubra, prima dello scontro con Massenzio al Ponte Milvio. Ne riferisce il *De vita Constantini*, probabilmente di Eusebio, appellandosi a confidenze ricevute direttamente dall'imperatore<sup>30</sup>.

Costantino era stato educato dal padre al culto solare, culto di tendenza monoteizzante e della cui simbologia ampia documentazione può trovarsi nella monetazione emessa in nome di Costantino stesso<sup>31</sup>. Avvicinandosi allo scontro con l'avversario, particolarmente temuto per la sua familiarità con le

<sup>26</sup> Cfr. P. SINISCALCO, *L'editto di Galerio del 311: qualche osservazione storica alla luce della terminologia*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. X Convegno Internazionale: in onore di Arnaldo Biscardi*, Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza - Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1995, pp. 41-54.

<sup>27</sup> Per la blanda applicazione, e mai contro le persone, del solo primo editto persecutorio di Diocleziano nei territori sotto l'autorità di Costanzo (LACTANTIUS, *De mortibus persecutorum*, XV, 7, Sch, XXXIX, 1, p. 94) e per la cessazione di ogni azione discriminatoria dopo che questi assunse la dignità di augusto: M. SORDI, *Il Cristianesimo e Roma*, Cappelli, Bologna 1965 (Istituto di Studi Romani. Storia di Roma, XIX), pp. 351-355.

<sup>28</sup> LACTANTIUS, *De mortibus persecutorum*, XXIV, 9, Sch, XXXIX, 1, p. 106. Per la plausibilità della testimonianza di Lattanzio: SORDI, *Il Cristianesimo e Roma*, pp. 355-357.

<sup>29</sup> EUSEBIUS, *Historia Ecclesiastica*, VIII, XIV, 1, GCS, n. F., VI, 2, p. 778; *Breviculus collationis cum Donatistis*, ed. S. LANCEL, Brepols, Turnholts 1974 (CCL, CXLIX, A), p. 299. 15-19. Cfr. SORDI, *Il Cristianesimo e Roma*, pp. 354-355.

<sup>30</sup> *De vita Constantini*, I, XXVIII, 1 ss., ed. F. WINKELMANN, *Eusebius Werke*, I, 1, Berlin 1991<sup>2</sup> (GCS), pp. 29 ss.; cfr. LACTANTIUS, *De mortibus persecutorum*, XLIV, 4-6, Sch, XXXIX, 1, pp. 126-127.

<sup>31</sup> Cfr. L. DE GIOVANNI, *L'imperatore Costantino e il mondo pagano*, D'Auria, Napoli 2003, pp. 123 ss.

arti magiche, il figlio di Costanzo Cloro chiamò in soccorso la sovremenente divinità, che aveva ispirato le azioni del padre, supplicandola –secondo quanto dichiarato a Eusebio (o chi per lui)– perché lo assistesse in tali difficili frangenti. Ecco le parole del *De vita Constantini*:

*“Intorno all’ora meridiana, quando il giorno comincia a declinare, riferì di aver visto con i propri occhi in mezzo al cielo un trofeo luminoso a forma di croce che sovrastava il sole, e accanto a esso una scritta che diceva: “Con questo vinci” (Τούτῳ νίκα). Di fronte a quello spettacolo uno sbigottimento generale pervase l’imperatore e tutto l’esercito<sup>32</sup> ... Calò rapidamente la notte. Allora in sogno gli si mostrò Cristo, Figlio di Dio, con il segno che era apparso nel cielo ...”<sup>33</sup>.*

Al di là della veridicità di quanto narrato (aspetto che in questa sede non interessa), ciò che importa rimarcare è che nelle parole dell’imperatore (o a lui attribuite) il segno nel cielo è interpretato come un disvelamento del Dio unico e misterioso, di cui Costantino (come suo padre) era cultore.

Sta di fatto che, entrato vincitore in Roma, Costantino vi celebrò il proprio trionfo, ma rifiutò di concluderlo –come di tradizione– al tempio di Giove Capitolino. Cosa ciò significasse fu acutamente espresso dal panegirista, che nel 313 ebbe l’incarico di esaltare quella vittoriosa impresa. È in effetti eloquente il fatto che l’oratore, pagano, a differenza dei panegiristi degli anni precedenti, fece allora solo un rapido cenno agli dei tradizionali, e unicamente per affermare ch’essi erano “dei minori”, che si occupavano dei piccoli mortali, mentre il “sommo artefice di tutte le cose” aveva un segreto, personale rapporto con l’imperatore. A tale divinità il retore si rivolse con queste parole:

*“Summe rerum sator, cuius tot nomina sunt, quot gentium linguas esse uoluisti (quem enim te ipse dici uelis, scire non possumus), ... tute quaedam uis mensque diuina es, quae toto infusa mundo omnibus miscearis elementis et sine ullo extrinsecus accedente uigoris impulsu per te ipsa mouearis”<sup>34</sup>.*

Nel 315 l’iscrizione dedicatoria dell’arco trionfale avrebbe presentato Costantino come operante *instinctu Divinitatis*<sup>35</sup>.

Pertanto, pur affermandosi l’orizzonte monoteizzante della religiosità imperiale, nessuno specifico culto veniva imposto e nessun culto veniva eliminato: tutti in tale prospettiva erano recuperati, si direbbe –alla luce del panegirico– a un più elevato livello di significazione spirituale.

<sup>32</sup> *De vita Constantini*, I, XXVIII, 2, GCS, p. 30 (trad. it.: L. FRANCO, Rizzoli, Milano 2009 [Classici Greci e Latini], p. 119).

<sup>33</sup> *De vita Constantini*, I, XXIX, GCS, p. 30 (trad. it.: FRANCO, p. 121).

<sup>34</sup> *Panegyricus Latinus IX (XII)*, 26, ed. E. GALLETIER, in *Panégiriques Latins*, I, Paris, Les Belles Lettres, 1955 [CUF], p. 144.

<sup>35</sup> Cfr. N. LENSKI, *Evoking the Pagan Past: Instinctu divinitatis and Constantine’s Capture of Rome*, “Journal of Late Antiquity”, I (2) (2008), pp. 204-257.

Si deve, dunque, prendere atto del fatto che le persecuzioni degli inizi del IV secolo erano state lanciate dagli imperatori illirici in nome del politeismo (e lo segnalò in rapporto a certe correnti di pensiero neo-pagane presenti ai nostri giorni), mentre l'orientamento monoteizzante di Costantino non appare affatto portatore di atteggiamenti d'intolleranza.

Di questo suo sentire lo stesso Costantino offrì eloquente dimostrazione nell'incontro con Licinio del 313.

Merita riascoltare quanto è enunciato al riguardo nel già ricordato testo di Licinio stesso:

*“In primis ordinanda esse credidimus, quibus diuinitatis reuerentia continebatur, ut daremus et christianis et omnibus liberam potestatem sequendi religionem quam quisque uoluisset, quo quicquid <est> diuinitatis in sede caelesti, nobis atque omnibus qui sub potestate nostra sunt constituti, placatum ac propitium possit existere”<sup>36</sup>.*

La *pax Deorum*, nella sua indefinita forma monoteizzante, veniva dunque riaffermata quale preoccupazione prima dei reggitori della *Res publica* e, in forza del rispetto che a tale legame con il divino era dovuto, trovava stabile fondamento l'esigenza di garantire a tutti i cittadini la facoltà di adorare liberamente la Divinità che ciascuno avesse scelto.

A tale riguardo, ancor più ricco di significati appare un ulteriore documento, che viene collocandosi cronologicamente dopo la risolutiva vittoria del 324 su Licinio, vittoria che pose anche la *pars Orientis* nelle mani di Costantino, facendo di lui l'unico signore dell'Impero. Si tratta del lungo messaggio indirizzato in quell'occasione alle popolazioni delle acquisite province orientali, messaggio riportato nel libro II del *De vita Constantini*<sup>37</sup>. Tali province erano quelle in cui il Cristianesimo aveva avuto una vasta diffusione. Già attorno all'anno 112, con riferimento alla Bitinia, Plinio poteva attestare all'imperatore Traiano che la nuova fede s'era radicata non soltanto nelle città, ma anche nelle aree rurali<sup>38</sup>. Questa situazione aveva reso in tali regioni particolarmente drammatica, anche dal punto di vista sociale, l'esperienza della persecuzione, che negli anni 320-21 aveva conosciuto un'ultima ripresa ad opera proprio di Licinio. Il successivo trionfo di Costantino e la consistente presenza delle comunità cristiane aveva spinto alcuni a ipotizzare iniziative di coartazione delle tradizioni religiose pagane. Costantino lo segnalò esplicitamente: *“Ho spiegato più dettagliatamente ... dal momento che, a quanto*

<sup>36</sup> LACTANTIUS, *De mortibus persecutorum*, XLVIII, 2, Sch, XXXIX, 1, p. 132.

<sup>37</sup> *De vita Constantini*, II, XLVIII-LX, GCS, pp. 68-72.

<sup>38</sup> C. PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, *Epistula ad Traianum imperatorem*, 9, in *Epistulae*, X, 96, ed. M. DURRY, Les Belles Lettres, Paris 1959 (Collection des Universités de France), p. 74.

sento dire, alcuni affermano che i riti dei templi e la potenza delle tenebre sono stati cancellati”<sup>39</sup>.

Ma –afferma l'imperatore– “nessun uomo dotato d'intelletto dovrebbe lasciarsi turbare dalla vista di molti che sono portati verso scelte contrarie<sup>40</sup>; ... alla virtù spetta la corona della gloria, ma è il Dio eccelso che detiene l'autorità assoluta nel giudizio<sup>41</sup> ... Dunque, che l'umanità intera goda del bene che abbiamo ricevuto in sorte, ossia il dono della pace<sup>42</sup> ... Ciascuno abbia ciò che la sua anima desidera e ne sia appagato<sup>43</sup> ... E le convinzioni, che ciascuno nutre e delle quali è persuaso, non siano il mezzo per recare offesa ad altri<sup>44</sup> ... Che il popolo viva in pace e non sia turbato da lotte intestine per il bene comune dell'intera ecumene e di tutti gli uomini. E anche coloro che persistono nell'errore traggano pari giovamento dalla pace e dalla tranquillità ... si tengano pure, se credono, i santuari della falsità ... noi preghiamo anche per loro, affinché, grazie alla comune concordia, essi pure ottengano la gioia”<sup>45</sup>.

Questa ricerca di armonia religiosa nella società non è l'espressione di un'aspirazione ideale: agli occhi di Costantino trova fondamento nella struttura stessa della realtà:

“Il sole e la luna compiono il loro percorso secondo leggi stabilite e gli astri non attuano il loro movimento nella volta celeste in modo casuale, l'alternanza delle stagioni è regolata da leggi cicliche, ... il corso delle acque correnti procede secondo il ritmo di un flusso che non ha fine, il mare è circoscritto entro rigidi confini e tutto ciò che trova spazio sulla terra e nell'oceano è costruito con meravigliosa e utile generosità”<sup>46</sup>.

Il rilievo della dimensione religiosa per il vivere civile non è, dunque, una pretesa cristiana: nasce dal riconoscimento della struttura del reale, come l'umanità ha costantemente avvertito, almeno fino a quando la vita istituzionale non è stata investita da una marcata ideologizzazione secolaristica.

L'esperienza romana ci dice (con Galerio) che in tale modo di percepire la società sta la più valida garanzia di rispetto della libertà religiosa (nel pluralismo delle opzioni ch'essa comporta), e ci segnala (con Costantino) che l'orientamento monoteizzante può tradursi nel più solido supporto per la coscienza individuale, motivandone –nel riferimento alla trascendenza– l'inviolabilità ad opera di qualsiasi autorità umana.

<sup>39</sup> *De vita Constantini*, II, LX, 2, GCS, p. 72 (trad. it.: FRANCO, p. 223).

<sup>40</sup> *De vita Constantini*, II, XLVIII, 1, GCS, p. 68 (trad. it.: FRANCO, p. 215).

<sup>41</sup> *De vita Constantini*, II, XLVIII, 2, GCS, p. 68 (trad. it.: FRANCO, p. 215).

<sup>42</sup> *De vita Constantini*, II, LIX, GCS, p. 72 (trad. it.: FRANCO, p. 223).

<sup>43</sup> *De vita Constantini*, II, LVI, 1, GCS, p. 71 (trad. it.: FRANCO, p. 221).

<sup>44</sup> *De vita Constantini*, II, LX, 1, GCS, p. 72 (trad. it.: FRANCO, p. 223).

<sup>45</sup> *De vita Constantini*, II, LVI: 1, 2, GCS, p. 70, 71 (trad. it.: FRANCO, pp. 219, 221).

<sup>46</sup> *De vita Constantini*, II, LVIII, 1, GCS, p. 71 (trad. it.: FRANCO, pp. 221-223).

Il Costantino qui delineato si presenta assai diverso dagli stereotipi ideologici che si sono venuti costruendo, soprattutto dall'ultima parte del XIX secolo, e che sentiamo ancora aleggiare attorno alla sua figura. Ma allora dobbiamo dire che il suo patrimonio ideale e la sua prassi istituzionale assumono un valore paradigmatico?

Il suo orientamento religioso è certamente chiaro, la sua avversione ai sacrifici cruenti inequivocabile; ma altrettanto evidente è il suo rispetto per la pluralità delle opzioni religiose.

Peraltro l'azione di Costantino non si limitò agli aspetti fin qui segnalati della vita istituzionale. Recepitò il Cristianesimo come *religio licita*, egli ne integrò le strutture istituzionali nell'ordinamento generale dell'Impero<sup>47</sup>. Ne risultò un quadro giuridico-istituzionale sostanzialmente unitario che, trasmesso ai successivi secoli europei, ha determinato forme di condizionamento reciproco tra strutture politiche e istituzioni ecclesiastiche, da cui è derivata –in età medioevale e moderna– la confessionalizzazione della vita pubblica, con le conseguenze del caso quanto a negazione del pluralismo religioso e al rispetto delle coscienze.

Conseguenza rilevante è stato il fatto che l'affrancamento dalla confessionalizzazione della società sia stato identificato in Europa con l'affrancamento della società dalla dimensione religiosa, con gli esiti che noi oggi possiamo drammaticamente constatare, anche in rapporto alle forme del vivere istituzionale, in cui non vi è più un riferimento di superiore autorevolezza e tutto è rimesso al conflitto delle forze in gioco.

Da questo punto di vista, indicazione –ad un tempo ideale e istituzionale– estremamente importante sembra venire dalla peculiare esperienza costituzionale americana, e segnatamente dai principi fissati nel *I Emendamento (Il Congresso non potrà porre in essere leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione o per proibirne il libero culto)*<sup>48</sup>. Sorte per fuggire al confessionarismo anglicano ed europeo, le colonie formatesi sotto l'egida della Corona britannica si presentarono da subito come caratterizzate da un ampio pluralismo religioso e, quando acquisirono l'indipendenza, nella propria forma costi-

<sup>47</sup> Cfr. G. VISMARA, *Episcopalis audientia: l'attività giurisdizionale del vescovo per la risoluzione delle controversie*, Vita e Pensiero, Milano 1937; M. R. CIMMA, *L'Episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano*, Giappichelli, Torino 1989. Per l'assimilazione degli ecclesiastici ai funzionari imperiali nell'utilizzazione del *cursus publicus*: L. DI PAOLA, *Viaggi, trasporti e istituzioni. Studi sul cursus publicus*, Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università degli Studi di Messina, Messina 1999 (Pelorias, V), pp. 35-40.

<sup>48</sup> *Constitution for the United States of America (1787). Amendment 1 (1791/1793)*: "Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances".

tuzionale ebbero cura di assicurare la libera espressione –anche sociale e pubblica– delle diverse componenti religiose, offrendo a esse sicura garanzia attraverso l’esclusione di qualsiasi forma di confessionalismo, ossia stabilendo una netta separazione tra strutture politiche e istituzioni ecclesiastiche. Nell’esperienza storica statunitense, pertanto, la netta separazione tra Stato e Chiesa non è laicisticamente una larvata contestazione della dimensione religiosa, ma –al contrario– è la condizione perché le diverse esperienze religiose possano vivere ed esprimersi nella società con piena libertà ed autonomia<sup>49</sup>.

In questo si potrebbe affermare che l’esperienza istituzionale americana riprende il riconoscimento costantiniano della dimensione religiosa e del suo pluralismo, ma senza il peso dell’unità ordinamentale costantiniana.

L’Anno Costantiniano che si è celebrato nel corso del 2013 potrebbe definirsi, per le ragioni inizialmente esposte, il XVII Centenario di un documento che non possediamo e che forse non è esistito; ma se tale problematico Centenario è servito a farci riflettere (in riferimento alla dimensione pubblica del fatto religioso) su ciò che è stato nel corso della storia e su ciò a cui oggi assistiamo, credo che il celebrarlo abbia avuto piena ragion d’essere ed abbia assunto un alto significato culturale e civile.

---

<sup>49</sup> Cfr. M. RUBBOLI, *La religione civile negli Stati Uniti*, in *L’Europa e la sua espansione religiosa nel continente nordamericano*, I, cur. L. VACCARO, Centro Ambrosiano, Milano 2012 (Europa Ricerche, XVI), pp. 269 ss.